

Relazione tecnica (riferimento delibera 04/00)

## **PRESUPPOSTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99**

### **1 Premessa**

In data 29 dicembre 1999 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito. Autorità) ha adottato la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99).

La deliberazione definisce un nuovo ordinamento delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato, ivi compresi i clienti idonei che provvisoriamente non facciano ricorso al mercato libero.

Successivamente all'approvazione della deliberazione n. 204/99 l'Autorità ha ritenuto opportuno apportarvi integrazioni che riguardano i punti di seguito riportati con le rispettive motivazioni.

### **2 Gradualità nella transizione: livelli tariffari per il primo semestre dell'anno 2000**

Il sistema tariffario definito con la deliberazione n. 204/99 è fondato sul principio della corrispondenza delle tariffe ai costi. Tale corrispondenza in molti casi non trova corrispondenza nel sistema tariffario in vigore prima della deliberazione n. 204/99; il passaggio al nuovo ordinamento avrebbe potuto quindi avere un significativo impatto, in aumento o in diminuzione, sui livelli tariffari a carico dei clienti appartenenti ad alcune classi tariffarie. Nella definizione della deliberazione n. 204/99 l'Autorità ha ritenuto opportuno che la transizione ai nuovi livelli tariffari avvenisse con gradualità nel corso degli anni 2000 e 2001. In particolare, con riferimento all'anno 2000, l'Autorità ha ritenuto che, per nessuna classe tariffaria considerata nel suo complesso, il passaggio al nuovo ordinamento tariffario potesse comportare aumenti tariffari non riconducibili alla dinamica dei corsi dei combustibili nei mercati internazionali.

La gradualità nella transizione al nuovo ordinamento veniva ottenuta nella deliberazione n. 204/99 attraverso la definizione per ciascuna classe tariffaria esistente al 31 dicembre 1999 di apposite componenti tariffarie (GR), espresse in lire/cliente per anno (GR(n)) ed in lire/kWh (GR(e)). Tali componenti assumono valore negativo per le classi tariffarie a cui nel vecchio ordinamento erano applicate tariffe, incluse le componenti inglobate nella parte A e la parte B, inferiori ai corrispondenti costi, a compensazione degli aumenti degli esborsi per la fruizione del servizio elettrico che l'introduzione del nuovo ordinamento avrebbe comportato in assenza di gradualità. Parallelamente, le componenti tariffarie GR assumono valore positivo per quelle classi tariffarie che, per

effetto dell'introduzione del nuovo ordinamento tariffario, in assenza di meccanismi di gradualità, avrebbero avuto riduzioni, potenzialmente rilevanti, degli esborsi per la fruizione del servizio.

Per ciascuna classe tariffaria, le componenti tariffarie GR con valore negativo da applicarsi nell'anno 2000 sono state determinate in modo da lasciare invariato l'esborso totale, al netto delle imposte, a carico del cliente tipico appartenente alla classe tariffaria, rispetto all'esborso che risulterebbe per lo stesso cliente dall'applicazione delle tariffe in vigore al 31 dicembre 1999, a parità di caratteristiche della fornitura e di costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) di cui al comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

Le componenti tariffarie GR con valore positivo sono state calcolate in modo da indurre un avvicinamento graduale delle tariffe pagate dai clienti di queste classi tariffarie ai costi, nel rispetto del vincolo complessivo di copertura dei costi riconosciuti alle imprese esercenti per il servizio di fornitura di energia elettrica.

Il nuovo ordinamento tariffario ha rappresentato per le imprese esercenti un cambiamento radicale rispetto al sistema precedente, richiedendo adempimenti onerosi. La deliberazione n. 204/99 ha perciò previsto per il primo semestre dell'anno 2000 un regime transitorio nel quale le imprese esercenti applicano tariffe, distinte per classe tariffaria, stabilite dall'Autorità. Il passaggio da un sistema di prezzi fissati in via amministrativa ai meccanismi di regolamentazione tariffaria fondati su vincoli ai ricavi definiti dalla deliberazione n. 204/99 è stato quindi rinviato al secondo semestre dell'anno 2000.

Nel regime transitorio in vigore nel primo semestre dell'anno 2000 gli esercenti devono addebitare ai propri clienti non domestici:

- le tariffe ad essi applicabili al 31 dicembre 1999, al netto delle componenti inglobate nella parte A e dalla parte B della tariffa, modificate secondo le variazioni percentuali indicate nella tabella 10 della deliberazione n. 204/99;
- le componenti tariffarie A e UC con i valori indicati nelle tabelle 1 e 9 della deliberazione n. 204/99;
- la parte B della tariffa con i valori indicati dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 206/99, recante l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, e suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione n. 206/99).

Le variazioni percentuali indicate nella tabella 10 della deliberazione n. 204/99 sono state calcolate coerentemente con i criteri adottati nella determinazione delle componenti tariffarie GR, in modo da allineare i livelli tariffari medi per classe tariffaria del primo e del secondo semestre dell'anno 2000, a parità di costo del combustibile.

Per gli utenti forniti in media e alta tensione la deliberazione n. 204/99 non aveva previsto alcuna variazione percentuale della parte della tariffa al netto delle componenti inglobate nella parte A e della parte B, generando possibilmente un indesiderato effetto di variabilità delle tariffe nel corso dell'anno determinato dai seguenti fattori:

- l'applicazione delle componenti A e UC definite dall'articolo 3 della deliberazione n. 204/99 a decorrere dal 1° gennaio 2000;

- l'applicazione della parte B della tariffa come definita dalla deliberazione n. 206/99, in cui veniva modificata l'articolazione della parte B affinché riflettesse i costi di generazione attribuiti a ciascuna tipologia di utenza in relazione al profilo tipico del prelievo dell'energia elettrica dei clienti appartenenti alla medesima tipologia e alle perdite di energia elettrica sulle reti di trasporto per la fornitura dell'energia elettrica a ciascun livello di tensione;
- l'inclusione, nella verifica del vincolo V1, dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe fissate per il primo semestre dell'anno dall'Autorità.

Infatti, i livelli più elevati delle componenti A e UC nonché della parte B della tariffa, per la parte determinata dalla nuova articolazione, determinerebbe per i utenti serviti in media e alta tensione un incremento del livello tariffario complessivo nel primo semestre che dovrebbe essere successivamente corretto nel corso del secondo semestre dell'anno al fine di mantenere un livello medio per il 2000 coerente con i ricavi ammessi al vincolo V1.

### **3 Gradualità nella transizione: modalità di applicazione delle componenti tariffarie**

L'applicazione delle componenti tariffarie GR definite dalla deliberazione n. 204/99 potrà comportare dei comportamenti strategici da parte dei clienti, poiché tali componenti risultano diverse per ciascuna classe tariffaria.

Il singolo cliente, infatti, potrebbe avere interesse a cambiare classe tariffaria solo per poter beneficiare di una componente tariffaria GR più favorevole. Questo implicherebbe un trattamento discriminatorio tra i clienti con forniture in essere al 31 dicembre 1999 ed i clienti con forniture attivate successivamente a tale data.

### **4 Applicazione della tariffa bioraria per le utenze domestiche**

La deliberazione n. 204/99 fissa le nuove tariffe D1, D2 e D3 per l'utenza domestica allacciata in bassa tensione e disciplina che ulteriori opzioni possano essere offerte da parte degli esercenti dopo la data di approvazione del Codice di condotta commerciale, di cui all'articolo 4, comma 4.1 della stessa deliberazione.

In questo modo, l'applicazione di un'opzione tariffaria con struttura analoga a quella bioraria prevista dall'ordinamento tariffario vigente al 31 dicembre 1999 non sarebbe possibile fino all'approvazione del Codice di condotta commerciale.

### **5 Contenuto del provvedimento**

Sulla base delle problematiche sopra esposte è stata elaborata una proposta di provvedimento per l'approvazione da parte dell'Autorità con cui:

- a) vengono fissate delle percentuali di variazione da applicare alle classi tariffarie dei clienti alimentati in media e alta tensione a partire dall'1 gennaio e fino al 30 giugno 2000, in modo da evitare l'indesiderato effetto di variabilità delle tariffe nel corso

dell'anno. Le variazioni percentuali sono tali da compensare mediamente, per ciascuna classe tariffaria, l'incremento delle componenti inglobate nella parte A e della parte B della tariffa, ad eccezione dell'incremento dovuto alla dinamica dei corsi del combustibile.*(articolo 3 del provvedimento proposto)*;

- b) viene definita una regola per l'identificazione delle componenti tariffarie GR da applicare alle forniture attivate in data successiva al 31 dicembre 1999 coerente con quanto previsto per le forniture in essere al 31 dicembre 1999. Secondo tale regola la classe tariffaria di riferimento per l'applicazione di queste componenti tariffarie è la classe tariffaria corrispondente alla tariffa che, tra quelle disponibili e applicabili al 31 dicembre 1999, per ciascun tipo di uso della fornitura e con riferimento alle caratteristiche della fornitura stessa nel primo anno successivo all'attivazione della fornitura, avrebbe comportato per il cliente l'esborso minore, al netto delle componenti inglobate nella parte A, della parte B della tariffa e dei corrispettivi per energia reattiva. Il termine tariffa deve ritenersi comprensivo di tutti i corrispettivi riportati in bolletta e concernenti l'impegno di potenza; i prelievi oltre la potenza impegnata; i prelievi oltre la potenza massima disponibile; i consumi di energia. L'identificazione della componente viene quindi fatta a posteriori, date le caratteristiche effettive della fornitura. *(articolo 1 del provvedimento proposto)*;
- c) viene fissata una tariffa bioraria per le utenze con fornitura per usi domestici con potenza uguale o superiore a 6 kW. Con decorrenza dall'1 gennaio 2000 e fino all'approvazione del Codice di condotta commerciale, le imprese esercenti devono offrire ai clienti della tipologia di utenza "forniture in bassa tensione per usi domestici" una tariffa bioraria con corrispettivi unitari diversi dalle componenti A, UC e dalla parte B della tariffa pari a quelli definiti dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n.15, per le forniture biorarie per usi domestici (tabella A – 2), scontati del 6%. La percentuale di sconto è pari alla riduzione di spesa, al netto della parte relativa alle componenti A, UC e parte B della tariffa, di cui un utente domestico medio non residente con 6 kW di potenza impegnata ha beneficiato con l'applicazione della tariffa D3. *(articolo 2 del provvedimento proposto)*

<b>TABELLA 1 - Variazioni percentuali delle tariffe attuali</b>		
Classi tariffarie		%
Media tensione -	Usi irrigui per utilizzazione normale	-10%
Media tensione -	Usi di azienda agricola/periodo invernale	-5%
Media tensione -	Usi di azienda agricola/periodo estivo	-10%
Media tensione -	Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	-12%
Media tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria -bassa utilizzazione	-9%
Media tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria -media utilizzazione	-9%
Media tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria - alta utilizzazione	-9%
Media tensione -	Altri usi a tariffa non multioraria - altissima utilizzazione	-9%
Media tensione -	Tariffa per fornitura limitate alle ore notturne e potenza > 100 kW	-7%
Media tensione -	Multiorario Bassa utilizzazione	-20%
Media tensione -	Multiorario Media utilizzazione	-20%
Media tensione -	Multiorario Alta utilizzazione	-20%
Media tensione -	Multiorario Altissima utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Usi di azienda agricola/periodo invernale	-8%
Alta tensione -	Usi di azienda agricola/periodo estivo	-14%
Alta tensione -	Multiorario - fino 100 kV - bassa utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - fino 100 kV - media utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - fino 100 kV - alta utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - fino 100 kV - altissima utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - bassa utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - media utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - alta utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 100 a 200 kV - altissima utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - bassa utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - media utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - alta utilizzazione	-20%
Alta tensione -	Multiorario - da 200 kV - altissima utilizzazione	-20%